

Rapporto

numero

7274 R

data

27 febbraio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

della Commissione formazione e cultura sull'iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini "La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell'unità educativa"

PREMESSA

L'iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini "La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell'unità educativa" (IE 464) giunge sui nostri banchi dopo una lunga gestazione dettata dal fatto che la stessa si pone l'obiettivo, per struttura e forma, d'intervenire puntualmente sull'attuale Legge della scuola del 1. febbraio 1990 (LSc) introducendo dei concetti di riforma profonda su principi e struttura della stessa. Un atto che cercava al momento della sua stesura, e si inserisce e cerca di misurarsi ed interpretare ancora oggi una volontà politica generale, espressa più volte nell'ultimo decennio e generalmente come principio allargato condivisibile, sulla necessità d'intervenire sulla struttura attuale organizzativa e funzionale della nostra scuola dell'obbligo. Principio generale condiviso con l'approvazione dell' Iniziativa parlamentare 15 ottobre 2018 presentata nella forma generica da Sergio Morisoli e cofirmatari "Rinnoviamo la scuola dell'obbligo ticinese", ratificata da questo Parlamento il 17 ottobre 2022.

Legge, quella sulla scuola che, come sappiamo data del 1990 e che, proprio in corrispondenza dell'inoltro dell'IE 464 nel 2016, vedeva in quel periodo impegnato il Dipartimento ed il Governo nella presentazione del progetto "La scuola che verrà". Progetto che l'iniziativa si riproponeva allora di influenzare volendo contribuire e avendo lo scopo, e citiamo: *"di preparare il terreno con contenuti ed elementi di dibattito"* e *"di offrire al Paese e a chi è interessato alla scuola spunti di riflessione e di discussione da incanalare nel dibattito politico"*. Un dibattito che allora era in pieno svolgimento, e che ha portato come sappiamo ad un nulla di fatto, con la bocciatura in votazione cantonale del credito di sperimentazione sul progetto dipartimentale.

Un processo di riforma, che ha confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, e questo anche alla luce delle recenti vicissitudini sulla proposta di sperimentazione per l'abolizione dei livelli nella SM, come, intervenire su un tema così delicato e fondante, che ha a che fare anche con riflessioni profonde sulla natura della nostra scuola dell'obbligo, senza una proposta frutto di un consenso allargato, sia praticamente impossibile. E quindi come la peraltro legittima via suggerita dalla presente iniziativa, d'intervenire direttamente, "ad imperio" a livello legislativo, su una legge quadro generale (che stabilisce le regole generali applicabili a tutte le scuole degli ordini appena citati, demandando invece alle leggi specialidi stabilire norme specifiche ai diversi settori scolastici) possa sì, essere una modalità per aprire la discussione su determinati temi ed offrire il la a piccole correzioni ed aperture, ma agli occhi della Commissione, appare un tentativo decisamente azzardato.

E questo senza volere entrare ancora nel merito della proposta e delle successive e più recenti iniziative elaborate che ne sono seguite. In questi anni va comunque ricordato come l'organizzazione della scuola dell'obbligo, in particolare il ciclo medio abbia proceduto ad una serie di puntuali modifiche e adattamenti sia per processi di sviluppi interno al sistema sia su spinta di alcuni atti parlamentari.

INTRODUZIONE

A fronte di questa situazione, gli elementi significativi principali dell'IE 464, che come vedremo comportano la richiesta di una serie di cambiamenti profondi e paradigmatici della struttura organizzativa della scuola dell'obbligo ticinese, sono stati in questi anni anche riproposti dagli iniziativaisti attraverso una serie di altri atti diversi conseguenti e alcuni tuttora inevasi, tanto da richiedere alla presente Commissione la costituzione di una Sottocommissione ad "hoc" nel tentativo di poterli affrontare, anche a fronte degli ultimi sviluppi e di alcune scadenze imperative legate alla loro forma, in modo coerente, definitivo e completo.

La Commissione preso atto e ringraziando gli iniziativaisti che hanno deciso di ritirare gli atti antecedenti ancora più datati perché superati dagli eventi, in particolare le mozioni giacenti del 2012 (MO 912 - "Apriamo un dibattito di riforma a 360 gradi sulla scuola media e modifichiamo la legge" e la MO 917 - "'Appello per l'educazione'"), ha quindi deciso di procedere all'esame della IE 464 (M7464).

METODO

La sua trattazione della IE464 si è svolta attraverso un'analisi completa con il commento di ogni singolo articolo legislativo su cui l'iniziativa si propone d'intervenire - pertanto commentando le singole indicazioni d'indirizzo generali, presentando se del caso piccole modifiche o semplicemente seguendo integralmente le considerazioni del Messaggio che se non discusse saranno succintamente commentate in questo Rapporto con un "nessuno scostamento".

Per una comprensione del Rapporto e l'evasione di tutti gli atti il relatore ha deciso di procedere nel seguente modo. Analisi dettagliata di tutte le modifiche legislative sulla LSC proposte dalla IE 464 seguendo l'impianto di analisi proposto dal messaggio governativo..

ANALISI DETTAGLIATA MODIFICHE PROPOSTE LSC - IE 464

Articolo 1

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
Art. 1 cpv. 1 e 2 ¹ La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.	Art. 1 cpv. 1 e 2 ¹ La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società. Si compone di due ordini di scuole: le scuole statali (istituti cantonali e comunali) e le scuole private parificate (istituti privati). Persegue gli obiettivi di equità, inclusione e qualità.

²Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.

²Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni, e degli enti gestori delle scuole private parificate.

Commento

Il cambiamento concettuale proposto include le scuole private parificate nel novero della scuola pubblica, accanto alle scuole definite 'statali'.

Rimandando alle osservazioni di dettaglio esposte nel Messaggio governativo **la Commissione, ritiene senza riserve, come questa proposta non possa essere accolta.** Una proposta che considerato il risultato della votazione popolare del 18 febbraio 2001 sul tema dell'apertura al finanziamento delle scuole private e la situazione finanziaria del Cantone, torna a mettere in discussione, un dibattito mai sopito in questo cantone, e per il quale non esiste al momento una minima convergenza tra le diverse forze politiche di questo cantone. **La Commissione sottolinea pragmaticamente come un conto sono le sfumature legate a considerazioni personali certo presenti anche oggi in Commissione e nelle diverse forze politiche, altro è porre al centro della revisione della LSC questo concetto fortemente vincolante e lontano dal DNA costitutivo della scuola ticinese.**

La Commissione propone pertanto di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 1 cpv. 1 e 2 tramite la IE 464.

Articolo 2

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
<p>¹La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.</p> <p>²In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:</p> <p>a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;</p> <p>b) ...</p> <p>c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;</p> <p>d) ...</p>	<p>¹La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nelle professioni e nella società civile, contribuendo alla prosperità e al benessere personale e della collettività, unitamente a realizzare obiettivi di giustizia e libertà</p> <p>²In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale, economica e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:</p> <p>a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura e della tradizione in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;</p> <p>b) ...</p> <p>c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale e economico mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;</p> <p>d) ...</p> <p>e) (nuova) trasmette istruzione, sapere, conoscenze, competenze puntuali e tecniche in modo organizzato e in conformità alle capacità degli allievi e alle esigenze del contesto socioeconomico.</p>

Commento

Con questa proposta di modifica di uno degli articoli più importanti della legge sono inseriti due concetti generali che accompagnano l'intera riflessione dell'iniziativa:

- il primo quello di una ridondanza, con la proposta di “estensione e/o precisazione” del concetto di cultura, che vuole rafforzarne esplicitamente la matrice tradizionale e di radicamento sul territorio. Intento che può essere compreso, ma che di fatto, non si ritiene in grado di apportare un particolare valore aggiunto.
- Il secondo quello di voler sottolineare ed introdurre una generale maggiore e migliore aderenza della scuola dell'obbligo ticinese con la realtà socioeconomica del territorio cantonale, con l'intento che sembra quello di colmare una certa percezione diffusa di una scuola dell'obbligo ticinese in un qualche modo “troppo” lontana, e poco in grado di sintonizzarsi con il suo dopo, quindi le esigenze sia di studio che professionali dei nostri giovani.

La Commissione, pur comprendendo l'intento delle proposte di modifica all'art.2 reputa come, il preparare i nostri giovani in modo adeguato abbia profondamente a che fare con il metterli nelle condizioni migliori di poter affrontare le sfide di studio e professionali a seguire certo, ma che il concetto di formazione di cittadini debba restare cardine all'interno di una legge come quella della scuola che come detto resta per sua natura generale.

Per quanto concerne il determinante aspetto che ha a che fare con le attese e le giuste aspettative dei giovani, delle famiglie e del mondo delle professioni di poter avere una scuola dell'obbligo adeguata ed in grado di preparare i nostri giovani all'inserimento nel mondo del lavoro lo stesso non può che essere invece strettamente legato agli aspetti qualitativi dell'insegnamento, all'efficacia dello stesso ed in generale alle condizioni quadro del contesto formativo (struttura e funzionalità degli istituti scolastici, qualità e motivazione dei docenti, struttura dei programmi, la presenza di adeguati processi di valutazione interna degli obiettivi formativi, ecc.) e non perché, in modo artificioso ed un po' declamatorio, legati ad un indefinito obiettivo professionale.

La Commissione, che segue l'analisi dipartimentale sulle modifiche proposte a questo articolo rigettandole, ritiene comunque come, le riflessioni legate ad una scuola dell'obbligo in grado di relazionarsi in modo adeguato, costruttivo e senza preconcetti particolari con il mondo professionale debba comunque essere un obiettivo da perseguire da subito, all'interno dell'attuale quadro legislativo (non si intravedono infatti già oggi impedimenti legislativi) e diventare comunque uno dei temi importanti all'interno di un futuro processo di riforma generale della scuola dell'obbligo ticinese rimandando ad una trattazione approfondita di questi temi nell'ambito del progetto di riforma ratificato da questo parlamento il 17 ottobre 2022 che ha accolto l'iniziativa parlamentare del 15 ottobre 2018 presentata nella forma generica da Sergio Morisoli e cofirmatari “Rinnoviamo la scuola dell'obbligo ticinese”.

La Commissione propone pertanto di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 2 cpv. 1 e 2 tramite la IE 464.

Articolo 3

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464	PROPOSTA COMMISSIONALE
<p>Art. 3 cpv. 1 e 3 ¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.</p> <p>³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.</p>	<p>Art. 3 cpv. 1 e 3 ¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori e le aziende.</p> <p>³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa in un contesto di rete dinamica, la scuola promuove e si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione, dello sport, dell'economia, e di altri enti educativi profit e non profit.</p>	<p>Art. 3 cpv. 1 e 3 ¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori e i formatori aziendali.</p> <p>³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa in un contesto di rete dinamica, la scuola promuove e si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione, dello sport, dell'economia, e di altri enti educativi profit e non profit.</p>

Commento

Seguendo l'analisi esposta nel messaggio governativo su questo articolo la Commissione decide di formulare una sua proposta con l'obiettivo di ribadire espressamente, come anche le aziende abbiamo un ruolo formativo effettivo che merita di essere espressamente evocato legislativamente, ruolo che però le aziende svolgono ed interpretano attraverso la figura del formatore in azienda. **Pertanto si ritiene possa essere ragionevole esprimere chiaramente**, e non dandolo solo come implicito come fatto nell'analisi del Messaggio governativo, **il termine formatore in azienda**. Termine in grado di raccogliere l'intento dell'iniziativa volto a sottolineare come anche il mondo professionale ricopre già oggi un importante ruolo di componente del sistema formativo.

Riferendoci alla stessa analisi per il cpv. 3, ed essendo lo stesso non ritenuto problematico come indicato nel messaggio: "Di per sé la proposta rispecchia la realtà attuale e non pone alcun problema", la commissione decide di accogliere la proposta degli iniziativaisti.

La Commissione propone pertanto di accogliere parzialmente le modifiche proposte all'art. 3 cpv. 1 e 3 tramite la IE 464 quale controproposta commissionale.

Articolo 5

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
<p>Art. 5 I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.</p>	<p>Art. 5 I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali o regolamenti speciali</p>

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

Commento*Nessuno scostamento.***La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.****Articolo 7**

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
<p>Art. 7 cpv. 1, 2 e 4</p> <p>¹La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.</p> <p>²Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.</p> <p>⁴Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio</p>	<p>Art. 7 cpv. 1, 2 e 4 e 5 (nuovo)</p> <p>¹La frequenza delle scuole pubbliche statali è gratuita e parzialmente gratuita quella delle scuole pubbliche private parificate per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.</p> <p>²Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie statali e private parificate, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.</p> <p>⁴Per la frequenza di una scuola pubblica statale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.</p> <p>⁵(nuovo)Il Cantone versa alle scuole dell'obbligo private parificate, per ogni allievo iscritto, un contributo pari a 1/3 del costo medio totale dell'allievo della scuola pubblica statale.</p> <p>⁶(nuovo)Le scuole private parificate trasmettono annualmente al Dipartimento l'elenco degli allievi iscritti e il consuntivo finanziario dell'anno scolastico.</p>

Commento

L'art. 7 modificato di fatto introduce il finanziamento parziale delle scuole private parificate. Quale conseguenza diretta di quanto proposto per l'art. 2. **La Commissione ritiene di non dover entrare nel merito su questa proposta seguendo integralmente il Messaggio governativo.** Ne approfitta altresì per ribadire la pericolosità di intervenire legislativamente su aspetti fondanti senza un adeguato processo di convergenza comune tra le forze politiche del paese e quale chiara espressione condivisa della popolazione.

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

Articolo 8

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
Art. 8 Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.	Art. 8 Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la coordinazione generale della scuola pubblica (statale e privata parificata) e dirige direttamente la scuola pubblica statale ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Commento

Anche sulla proposta di modifica dell'art. 8, che di fatto esplicita una modalità gestione integrata tra la parte pubblica e quella privata parificata della scuola preservandone di fatto una certa autonomia, **la Commissione ritiene di non dover entrare nel merito seguendo integralmente il messaggio governativo quale conseguenza diretta della non accettazione del concetto di scuola statale e scuola privata parificata.**

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Articolo 10

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
Art. 10 cpv. 1 ¹ Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all'art. 8, la direzione generale della scuola.	Art. 10 cpv. 1 ¹ Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all'art. 8, la direzione generale della scuola pubblica statale. Per attività di interesse scolastico generale può a sua discrezione coordinare e coinvolgere anche gli attori delle scuole pubbliche private parificate..

Commento

Sulla proposta di modifica dell'art. 10 la Commissione ritiene di non dover entrare nel merito seguendo integralmente il Messaggio governativo quale conseguenza diretta della non accettazione del concetto di scuola statale e e scuola privata parificata.

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Articolo 11

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
<p>Art. 11 cpv. 2 lett. b) e 3 ²Gli organi scolastici sono: b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;</p> <p>³Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.</p>	<p>Art. 11 cpv. 2 lett. b) e 3 ²Gli organi scolastici sono: b) nella scuola media, i consulenti disciplinari, i coordinatori di materia, il collegio degli esperti, il collegio dei docenti, le direzioni di sede, e il collegio dei direttori;</p> <p>³Le competenze degli organi scolastici cantonali e degli uffici specialistici sono definite dalle leggi speciali e sono sussidiarie e complementari a quelle di sede o comprensoriali.</p>

Commento

Per una migliore comprensione delle riflessioni sviluppate in sede di analisi riportiamo innanzitutto integralmente l'analisi governativa espressa nel messaggio n. 7274:

Il nuovo cpv. 2 lett. b) aggiunge agli attuali organi di promovimento, coordinamento, vigilanza e organizzazione amministrativa nella scuola media anche i consulenti disciplinari e i coordinatori di materia, togliendo però gli esperti di materia. Tra i gremi sono aggiunti il collegio dei docenti e le direzioni di sede. L'articolo riprende le proposte del DECS nate a margine del progetto SCV e in quanto tale è condiviso dal Consiglio di Stato. Appare però contraddittorio lasciare il 'collegio degli esperti' e nel contempo sostituire gli esperti con i consulenti disciplinari (che il DECS intende ridenominare 'Consulenti di didattica disciplinare'). Al nuovo cpv. 3 viene invece proposto, per tutte le scuole cantonali obbligatorie e post obbligatorie, il rovesciamento del sistema attuale, conferendo alle direzioni scolastiche ed eventualmente comprensoriali la competenza generale e agli organi cantonali e uffici dipartimentali quella sussidiaria e complementare. Le conseguenze di una simile norma generale non sono semplici da immaginare, ma il ruolo degli uffici dipartimentali, quindi del Cantone, ne esce significativamente indebolito.

La Commissione prende atto delle stesse, e sottolinea come chiaramente le modifiche proposte non possono che rimandare, ancora una volta ad un processo di rivisitazione dell'interno impianto organizzativo e legislativo della scuola dell'obbligo. Intervento che necessita un lavoro in profondità all'interno degli attuali attori della scuola in un confronto dialettico e costruttivo con la società civile ed il mondo del lavoro. Un fondamentale processo di condivisione e definizione degli obiettivi riorganizzativi. Tutti aspetti che, come già ribadito, possono solo far parte di un profondo processo di riforma. **Sottotraccia non possiamo comunque non leggere un impulso ideale, anche interessante e che da anni viene già approfondito nei percorsi formativi per Gestori di istituzioni scolastiche (percorso CAS-DAS-MAS Specializzazione in formazione professionale con focus individuale) verso il rafforzamento delle autonomie didattico-operative nelle diverse sedi scolastiche ai diversi ordini scolastici. Tema che deve essere sicuramente approfondito senza preconcetti, ma che, proprio per il suo valore con potenziali importanti impatti riorganizzativi, deve seguire un chiaro iter esperienziale e sperimentale prima di potersi tradurre in struttura legislativa vincolante.**

La Commissione propone comunque di respingere la modifica proposta.**Articolo 12**

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
<p>Art. 12 Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.</p>	<p>Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento, tenuto conto del parere del collegio dei Direttori con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali. La preparazione, il monitoraggio e il controllo dei piani di studio è di competenza della Commissione tripartita cantonale per i piani di studio. È presieduta dal Consigliere di Stato capo del DECS, da 3 esperti dipartimentali, da 3 Direttori di istituti pubblici statali e da 3 Direttori di istituti pubblici privati</p> <p>²I piani di studio per la scuola dell'obbligo tengono conto della personalizzazione per la promozione dell'eccellenza e dell'equità, della differenziazione pedagogica per gestire l'eterogeneità.</p> <p>³L'apprendimento di ogni materia inserita nei piani di studio è valutato con una nota da 1 a 6 per ogni allievo. Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media richiede l'ottenimento della licenza. Il passaggio dalla scuola media alle scuole superiori o professionali richiede una licenza di scuola media.</p> <p>⁴Nella scuola media le materie di matematica e tedesco sono organizzate in due livelli di difficoltà: livello A e livello B.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento, e tenuto conto del parere del collegio dei Direttori può differenziare in livelli anche l'insegnamento per altre materie.</p>

Commento

Anche in questo caso riportiamo integralmente l'analisi governativa espressa nel messaggio n. 7274:

Dal nuovo cpv. 2 in avanti si propongono norme per la sola scuola dell'obbligo o per la sola scuola media, qui fuori contesto, siccome per ragioni di tecnica legislativa andrebbero semmai proposte nelle leggi speciali. In termini più contenutistici, i principi di cui al nuovo cpv. 2, la personalizzazione e la differenziazione pedagogica, in linea con il progetto SCV, sono poi contraddetti dai nuovi cpv. 4 e 5, che invece di

personalizzare ripropongono una differenziazione strutturale degli allievi tra gruppi A e B, terminologia diversa da quella attuale e particolarmente inopportuna, oltretutto per tutta la durata della scuola media e non come oggi per il solo secondo biennio. Ricordiamo in questa sede che gli studi sui sistemi educativi hanno da tempo chiarito come la differenziazione strutturale comporti sempre una discriminazione legata all'origine socioeconomica degli allievi. Non si tratta quindi del metodo più adatto per aiutare da un lato i migliori a fiorire e i più deboli a consolidare le loro conoscenze. Il nuovo cpv. 3 propone la definizione delle note, in contrasto con quella che è in vigore oggi. Si ricorda infatti che attualmente le note, pur fermandosi al massimo di 6 e pur proponendo al 4 la sufficienza in tutti gli ordini scolastici, partono dal 3 nella scuola elementare, dal 2 nella scuola media e dall'1 nelle scuole post obbligatorie. La norma definisce inoltre genericamente i passaggi dalla scuola elementare alla scuola media e dalla scuola media alle scuole del secondario II, principio che attualmente è definito nella legislazione speciale e che il progetto SCV intende modificare, da un lato togliendo la licenza di scuola elementare, oggi del tutto desueta, dall'altro rimodulando l'accesso dall'obbligo al post obbligo, ma sempre nell'ambito della legislazione speciale.

La Commissione concorda con l'analisi dipartimentale ma soprattutto, sul solco di quanto già espresso nell'analisi degli articoli precedenti, non vede margine di sviluppo per le proposte di modifica all'art. 12 e quindi decide di non entrare nel merito.

Tornando al concetto generale di modifica proposta appaiono comunque evidenti i limiti nel definire nuovi organi. Una proposta che si vuole declinare senza alcun consenso generale, proponendo una nuova impostazione della gestione e dello sviluppo dei piani di studio in cui ritroviamo nuovamente la presenza della componente scuola privata parificata (tema già ritenuto non perseguibile allo stato attuale), e la volontà di ridefinire la metrica di valutazione che esula dalle competenze di una legge quadro generale come la LSC.

Per quanto concerne le modifiche al cpv. 4 proposte che vertono sul tema con la conferma della presenza dei livelli A e B d'insegnamento per le materie di matematica e tedesco si rimanda alla recentissima decisione di questo parlamento del 13.02.2023 che ha di fatto ratificato l'avvio di un processo di sperimentazione per il loro superamento.

La Commissione propone pertanto di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 12 tramite la IE 464 per tutti i capoversi proposti.

Articolo 13

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464	PROPOSTA COMMISSIONALE
<p>Art. 13 ¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di tecniche d'insegnamento.</p> <p>²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organiscolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.</p>	<p>Art. 13 ¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di tecniche d'insegnamento. Rientrano a questo titolo la scelta sperimentale di varie forme didattiche: lezioni, laboratori, atelier e giornate/settimane progetto; la riorganizzazione delle griglie orarie e l'organizzazione a blocchi del tempo scolastico.</p> <p>²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti. Devono contenere la data di inizio e di fine, oltre agli obiettivi e ai criteri finali di valutazione della sperimentazione.</p>	<p>Art. 13 ¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di tecniche d'insegnamento. Rientrano a questo titolo la scelta sperimentale di varie forme didattiche ed organizzative.</p> <p>²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.</p>

Commento

La Commissione segue di principio l'analisi del messaggio governativo per un articolo che pone fermamente al centro di ogni riforma in ambito scolastico i processi di sperimentazione. Di fatto indirettamente seguendo la linea della Commissione che vede e valuta come poco opportuno bypassare questo processo intervenendo direttamente sulla legge ed in modo articolato, come proposto dall'iniziativa in oggetto.

Detto questo, e sempre ribadendo la struttura di legge quadro della LSc, la Commissione senza entrare nel merito di una formalizzazione diretta delle varie eventuali forme didattiche, reputa comunque di formulare una sua proposta che segue l'intento della specificazione suggerita dagli iniziativaisti, ma che si limita a puntualizzare gli aspetti generali di forma didattica e di organizzazione.

Per quanto concerne la proposta al cpv.2 non si ritiene accogliere la proposta, che viene considerata non pertinente nell'ambito di una legge quadro, ma piuttosto materia di regolamentazioni interne, speciali che definiscono o dovranno definire precisamente la struttura di una sperimentazione. Tematica che anche alla luce delle ricorrenti ed anche recentissime vicende legate alle riflessioni concernenti la forma e la struttura data e ritenuta adeguata per dei processi di sperimentazione, dovranno comunque essere meglio chiarite e definite in un futuro prossimo, e questo non necessariamente modificando l'impianto legislativo.

La Commissione propone pertanto di accogliere parzialmente le modifiche proposte all'art. 13 tramite la IE 464 quale controproposta Commissionale.

Articolo 14

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
Art. 14 Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.	Art. 14 Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento, sentiti il collegio degli esperti e il collegio dei Direttori.

Commento

Nessuno scostamento.

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Articolo 16

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
	Art. 16 cpv. 2 e 3 ^{2(nuovo)} All'interno dei singoli comprensori di scuola media, il Dipartimento regola, organizza e gestisce la libera scelta dei genitori della sede scolastica. A tale scopo tiene conto anche delle sedi di scuole pubbliche private parificate presenti nel comprensorio. In determinati casi il cpv.2 vale anche per i comprensori di scuola elementare. ^{3(nuovo)} Gli istituti di scuola media di un comprensorio, di regola, non possono avere meno di 400 e non più di 600 allievi in totale.

Commento

La Commissione si allinea completamente alle grandi criticità messe in luce dal messaggio governativo su questa proposta ed anche sulla sua collocazione errata all'interno della LSC.

Detto questo agli occhi della Commissione la proposta appare una forzatura, pensata ed immaginata quale conseguenza di una spinta legata alla messa in competizione tra istituti di stesso ordine scolastico siano essi pubblici o privati.

Una proposta certo coerente con gli intenti iniziativaisti (che immagina e tende verso una maggior autonomia delle sedi scolastiche ed una maggior competizione tra le stesse come una spinta al miglioramento del livello formativo) ma che senza entrare nel merito, sembra ad oggi essere inattuabile mancando al momento nel paese e tra le forze politiche una convergenza solida su questi temi. Senza dimenticare neppure come a livello di pianificazione, di gestione e di redistribuzione delle sedi scolastiche sul territorio, potrebbero insorgere delle disfunzioni importanti di difficile gestione sia pratica che economiche, a fronte di un ancora discutibile e non valutabile eventuale miglioramento della qualità formativa.

La Commissione propone pertanto di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 16 cpv. 2 e 3 tramite la IE 464.

Articolo 17

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
	Art. 17 cpv. 3 ^{3(nuovo)} Durante il periodo di vacanze estive il Dipartimento promuove l'occupazione degli spazi per attività educative, culturali e sportive.

Commento

Nessuno scostamento.

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Articolo 17a

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
Art. 17a Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un'espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.	Art. 17a Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un'espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

Commento

Nessuno scostamento.

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Articolo 23

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
Art. 23 cpv. 1 ¹ L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e post obbligatorie a tempopieno e nel rispetto delle finalità della scuolastessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.	Art. 23 cpv. 1 ¹ L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e post obbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale. Parallelamamente in tutte le scuole elementari, medie e post obbligatorie a tempo pieno è impartito un corso aconfessionale di cultura delle religioni di pari durata. Ogni allievo, con libertà di scelta, è obbligato alla frequenza del corso confessionale o a quello aconfessionale.

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

Commento*Nessuno scostamento.***La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.****Modifica Capitolo settimo**

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
	Capitolo VII - Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia

Commento

Proposta non più attuale e superata dagli eventi a seguito della modifica legislativa approvata il 24 settembre 2017 in vigore dal 13 ottobre 2017 (BU 2017, 339).

Articolo 23a

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
<p>Art. 23a</p> <p>1Nelle scuole medie, medie superiori e professionali devono essere assicurati l'insegnamento della civica e l'educazione alla cittadinanza.</p> <p>2I piani di studio, le modalità d'insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di scuola.</p> <p>3Il principio della neutralità dell'insegnamento deve essere garantito.</p>	<p>Art. 23a</p> <p>1Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti dello Stato e educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e professionali sono promossi e assicurati l'insegnamento e lo studio della civica, nonché l'educazione alla cittadinanza e alla democrazia.</p> <p>2L'insegnamento della civica è obbligatorio e gli viene attribuita una nota.</p>

Commento

Proposta di modifica non più attuale poiché superata dagli eventi alla luce della modifica legislativa del suddetto articolo il 13 ottobre 2017 (BU 2017, 339) e che ha portato, oltre alla modifica dell'art. 23a della Lsc, anche la modifica dei regolamenti sulla scuola (art. 39 e 67) ed il regolamento delle scuole medio superiori (art. 73 e 95).

Modifica TITOLO II

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
TITOLO II - Conduzione degli istituti scolastici	TITOLO II - Conduzione degli istituti scolastici statali

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

Commento*Nessuno scostamento.***La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.****Articolo 24**

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464 e IE 628
	Art. 24 cpv. 2bis ^{2bis(nuovo)} L'istituto di scuola media pubblica statale (cantonale) dispone di un budget globale e ha lo statuto di Unità Amministrativa Autonoma (UAA). Il suo funzionamento amministrativo e finanziario è retto dalla Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome (LUAA).

Commento*Nessuno scostamento.***La Commissione propone pertanto di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 24 cpv. 2bis tramite la IE 464.****Articolo 26**

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
Art. 26 cpv. 1, 2 e 4 ¹ Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola. ² Il consiglio d'istituto è composto: e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo. ⁴ Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti: a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale; e) esprime il proprio parere sull'utilizzazione del credito annuale.	Art. 26 cpv. 1, 2 e 4 ¹ Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola, è obbligatorio per le scuole medie cantonali. ² Il consiglio d'istituto è composto: e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo per le scuole comunali. ⁴ Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti: a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale e economico; e) esprime il proprio parere sulla gestione amministrativa e finanziaria in base alla LUAA.

Commento

Alla luce della situazione e dell'impostazione dipartimentale che già sostiene l'importanza degli aspetti dati dal coinvolgimento attraverso l'istituzione di un Consiglio di istituto, la Commissione in sede di discussione ha ritenuto opportuno comprendere meglio la natura e la funzione del Consiglio d'istituto formulando alcune domande al

Dipartimento competente. **Alla base degli approfondimenti vi è l'idea per cui se suddetto organo è ancorato nella legge lo stesso deve continuare ad avere un senso ed essere elemento distintivo almeno per le sedi scolastiche di scuola media che di fatto si vuole più omogenee ed uniformi possibili sull'intero territorio cantonale e che sono di diretta gestione del cantone.**

Pertanto la Commissione ha chiesto:

1. Una valutazione sull'estensione a carattere obbligatori della presenza dei Consigli d'istituto per ogni sede di scuola media cantonale
2. In quante scuole medie è attivo un Consiglio d'istituto
3. Laddove attivo come viene ritenuta e valutata la sua presenza
4. Quante volte all'anno si riunisce là dove presente

In modo sintetico il Dipartimento sostiene il valore dell'organo e non trova pertinente la richiesta che per lo stesso si imponga ad ogni sede di scuola media di attivarlo. D'altro canto si constata amaramente come lo stesso sia presente esclusivamente in 2 sedi (Massagno e Breganzona) delle attuali 35 di scuola media cantonali, e che là dove presente, si riunisce una, rispettivamente due volte all'anno.

Insomma, un quadro piuttosto desolante per un organo ritenuto dal Dipartimento comunque ancora meritevole di restare inserito nella legislazione cantonale. Alla luce di questi dati oggettivi la commissione ha lungo dibattuto, senza trovare una chiara convergenza sull'esigenza da una parte, di eliminare lo stesso correndo il rischio di sminuire l'importante lavoro di relazione con il territorio e le famiglie portato avanti comunque da due sedi di scuola media, e dall'altro, proprio per questo, di introdurre la sua costituzione obbligatorio, per tutte le sedi di scuola media cantonali.

Nonostante queste riflessioni la Commissione a maggioranza decide di non proporre di rendere il Consiglio d'istituto obbligatorio per ogni sede di scuola media.

La Commissione propone pertanto di respingere le modifiche proposte all'art. 26 tramite la IE 464.

Articolo 28

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464 e IE 628
<p>Art. 28 cpv. 1 e 2</p> <p>¹Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.</p> <p>²Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.</p>	<p>Art. 28 cpv. 1,2 e 2bis</p> <p>¹Il direttore e il vicedirettore degli istituti di scuola cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso e dopo preavviso del Dipartimento e del collegio dei docenti dell'istituto, per un periodo di quattro anni.</p> <p>²Il direttore e il vicedirettore uscenti sono riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.</p> <p>^{2bis(nuovo)}Il direttore e il vicedirettore delle scuole medie pubbliche statali svolgono a tempo pieno il loro ruolo.</p>

Commento

La Commissione segue la linea del Messaggio governativo che sostiene in particolare il pericoloso meccanismo che verrebbe ad instaurarsi accogliendo l'idea di nomine con preavviso da parte dei rappresentanti dell'istituto (collegio). Sottolinea comunque come **il concetto della forma di attività a tempo pieno delle direzioni (espresso nella proposta di modifica al cpv. 2bis) sia un tema che dovrebbe essere affrontato ed indagato in modo approfondito in ottica di migliorarne la qualità e l'efficienza operativa senza snaturare a pieno l'attuale funzionante coinvolgimento diretto d'insegnamento dei direttori.**

Infatti, pur riconoscendo alla direzione la necessità di insegnamento diretto la Commissione ritiene che si possa e si debba riflettere, in ottica di revisione generale futura, sulla figura del Vicedirettore, che potrebbe essere rafforzata, immaginando a tutti gli effetti una figura dal profilo puramente amministrativo e gestionale dello stesso, liberando così le direzioni a favore della prossimità del corpo docenti della didattica e delle relazioni con i diversi attori della scuola per i diversi ordini scolastici. Una direzione, pertanto, che si ritroverebbe completamente legata alla gestione ed alla crescita degli aspetti formativi e didattici e quindi verosimilmente in grado di meglio intervenire dando forma e natura distintiva al proprio istituto, ed una vicedirezione completamente dedicata alla gestione amministrativa degli istituti.

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 28 cpv. 1 e 2bis (nuovo) tramite la IE 464.

Articolo 29

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464 e IE 628
Art. 29 ² Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.	Art. 29 cpv. 2 ² Abrogato

Commento

Si richiama il commento all'art. 28 del messaggio n. 7274

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 29 cpv. 2 tramite la IE 464.

Articolo 34

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464 e IE 628
Art. 34 ¹ Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l'autorità di nomina può prescindere dalla designazione del	Art. 34 ¹ Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e dei membri designati dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l'autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore;

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

vice direttore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.

²Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.

³I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.

²Il numero dei membri designati dal collegio Docenti è stabilito dalle disposizioni di applicazione, per gli istituti di scuola media non può essere inferiore a 3 membri oltre al direttore e al vice direttore.

³I membri designati dal collegio, minimo 3 per le scuole medie, sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

Commento

Nessuno scostamento.

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 34 cpv. 2 e 3 tramite la IE 464.

Articolo 35

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464 e IE 628
<p>Art. 35 Il consiglio di direzione:</p> <p>e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;</p>	<p>Art. 35 Il consiglio di direzione:</p> <p>a^{bis}) (nuova) al consiglio di direzione delle scuole medie statali, è data delega decisionale di nomina, di incarico, di sospensione, di supplenza, di licenziamento dei docenti sentito e previa informazione al Dipartimento;</p> <p>a^{ter}) (nuova) organizza la valutazione annuale dell'operato dei docenti nominati e incaricati e allestisce un rapporto di valutazione;</p> <p>a^{quater}) (nuova) delle scuole medie è responsabile per la gestione amministrativa, del personale e finanziaria dell'istituto secondo la LUAA;</p> <p>a^{quinques}) (nuova) è responsabile e organizza ogni due anni l'inchiesta sulla soddisfazione dei genitori;</p> <p>e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto comunale;</p> <p>m) (nuova) promuove la rete e l'integrazione di altri enti educativi non scolastici presenti nella società civile</p>

Commento

Con questa proposta si formula l'introduzione di tutta una serie di nuovi compiti e funzioni al Consiglio di direzione che presuppongono una completa rivisitazione dei meccanismi di gestione, di nomina e di valutazione del corpo insegnante da parte dei singoli istituti. Un cambiamento che senza entrare nel merito la commissione valuta

come non introducibile da subito per semplice via legislativa in quanto comporta una completa rivisitazione dei compiti in delega agli istituti da parte dell'autorità cantonale. Operazione che presuppone una rifondazione completa della gestione dell'obbligo attraverso il pieno riconoscimento dell'autonomia degli istituti scolastici cantonali e comunali e pertanto di una estesa condivisione politica ed un approfondimento preliminare indispensabile attraverso delle fasi di sperimentazione progressiva.

La Commissione non condivide le modalità di introduzione coerentemente con quanto già esposto nell'analisi degli articoli precedenti, segue le indicazioni del messaggio di respingere queste proposte di modifica. La Commissione sottolinea comunque come gli aspetti legati alla valutazione annuale dell'operato dei docenti così come il grande tema delle inchieste di soddisfazione degli utenti (allievi e famiglie), siano temi che vadano assolutamente rivisitati cercando di comprendere l'attuale efficacia del sistema e per i quali già ora esistono i presupposti operativi. Valutazione che attualmente, e citiamo dal messaggio, è "affidata con periodicità meno stringente ai direttori e agli esperti di materia, e dell'indagine sulla soddisfazione dei genitori (non degli allievi), che oggi viene discussa nel contesto dei rapporti tra direzione di istituto e assemblea dei genitori.

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 35 tramite la IE 464.

Articolo 37

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464 e IE 628
<p>Art. 37 ¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:</p> <p>a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;</p> <p>d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;</p>	<p>Art. 37 ¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:</p> <p>a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione; sussidiariamente, allo scopo può chiedere l'intervento di organi specialistici dipartimentali</p> <p>d) abrogata</p> <p>i) (nuova) Il collegio dei docenti formula al Dipartimento il proprio parere per la nomina del direttore e del vicedirettore d'istituto.</p>

Commento

Nessuno scostamento.

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 37 tramite la IE 464.

Articolo 38

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
	<p>Art. 38 ^{4(nuovo)}Il docente di classe svolge anche il ruolo di accompagnatore individuale laddove un coaching particolare viene richiesto dal consiglio di classe, subordinatamente lo può assumere anche un docente sgravato.</p> <p>^{5(nuovo)}Il docente di classe assume la responsabilità della collaborazione fra gli insegnanti della stessa classe, sviluppa con loro un lavoro di team, coordina laddove la direzione lo decide il co-teaching.</p> <p>^{6(nuovo)}Il ruolo di docente di classe sarà assunto da un docente titolare sgravato adeguatamente dalle ore di insegnamento e conseguentemente retribuito, o assegnato a docenti oltre i 50 anni di età che hanno fatto richiesta di riduzione dall'insegnamento.</p>

Commento

Le tematiche espresse in questa proposta di modifica tendono a ridefinire precisamente ruolo e compito del docente di classe introducendo logiche di accompagnamento individuale (coaching) di maggior responsabilità di condotta e gestione del team di docenti della singola classe, e chiarendo gli aspetti retributivo per questi nuovi compiti ridefiniti.

Il tema risulta sicuramente meritevole di approfondimenti anche perché già oggi si reputa come il ruolo della docenza di classe, anche se non in modo strutturato, preveda sicuramente un impegno. che si confronta con questo e cerca di sviluppare questo tipo di approccio maggiormente proattivo, soprattutto in presenza di casi di gestione delicata di singoli o del gruppo classe. **La Commissione non potendo come riportato nel il messaggio dipartimentale M7274 , rimandare al fatto che il nuovo progetto di riforma “la scuola che verrà” prendeva in parte in considerazione questi aspetti, non può che constatare e ribadire come un tale riorientamento strutturato non possa prescindere da un completo progetto di riforma, anche per le sue implicazioni di carattere finanziario, che non devono essere viste come un freno ma che devono comunque essere affrontate sull’insieme di un’intera riforma.**

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all’art. 38 tramite la IE 464.

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

Articolo 42

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464 e IE 629
Art. 42 lett. d) L'assemblea dei genitori: d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.	Art. 42 lett. d) L'assemblea dei genitori: d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori, per le scuole medie nei consigli di istituto.

Commento

Nessuno scostamento da quanto riportato nel Messaggio governativo n. 7274. Analisi in cui si riporta come nel Consiglio di istituto hanno già ora posto tre genitori di allievi minorenni la cui nomina secondo la proposta competerebbe all'assemblea dei genitori.

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 42 tramite la IE 464.

Articolo 46

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464 4 IE 630
	Art. 46 cpv. 3-6 ^{3(nuovo)} Il docente è il fulcro dell'organizzazione scolastica, le strutture organizzative e amministrative degli istituti unitamente agli organismi specialistici dipartimentali sono al suo servizio e al suo supporto e non il contrario. ^{4(nuovo)} I docenti con più di 50 anni di età possono chiedere una riduzione dell'orario di insegnamento fino al 60% e compensare le ore con attività speciali all'interno dell'istituto scolastico, mantenendo lo stesso stipendio con una occupazione in ore settimanali analoga a quella prevista per i dipendenti dello Stato. ^{5(nuovo)} La direzione di istituto decide se e quando concedere lo sgravio. ^{6(nuovo)} Le attività del docente sgravato dall'insegnamento sono il tutoring personale individuale degli allievi e la sorveglianza del doposcuola, o altri compiti trasversali d'istituto. L'attività può essere svolta nell'istituto o in un altro istituto del comprensorio.

Commento

Indipendentemente dall'impatto finanziario notevole esposto dal Dipartimento in ca. 21 Mio di franchi, la Commissione si allinea al messaggio 7274 coerentemente e riprende le stesse considerazioni esposte per altri articoli, ed in particolare per l'art. 38, dove si rimanda ancora una volta questi temi strategico strutturale ad un progetto di riforma generale.

Di principio il concetto introdotto, per il quale peraltro se ne possa intuire e comprendere l'obiettivo sotteso, del docente "fulcro" e degli altri organi "al suo servizio" non convince la Commissione anche in un'ottica di riforma generale perlomeno per l'impostazione formale proposta.

Riprendendo il Messaggio governativo n. 8105 si concorda sul fatto che il cpv. 3 propone un principio molto discutibile, nel senso che, se si può comprendere e condividere l'affermazione volta a sottolineare la centralità del ruolo dell'insegnante nella scuola, definire nella legge che i gremi organizzativi del sistema scolastico siano al servizio di tutti i docenti risulta quantomeno azzardato. Indubbiamente docenti e gremi organizzativi devono lavorare assieme, concorrendo a promuovere una scuola di qualità, ma in funzione di questo lavoro comune ognuno ha la sua parte da giocare e nessuno è al servizio di nessuno.

La Commissione è pertanto contraria a queste proposte di modifica, tematiche che potrebbero comunque essere rimandate in sede di revisione generale.

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 46 tramite la IE 464.

Articolo 47

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464	PROPOSTA COMMISSIONALE
<p>Art. 47 cpv. 4 ⁴È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali.</p>	<p>Art. 47 cpv. 4-6 ⁴È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali. Di principio quelle conferite in Svizzera sono tutte valide e hanno titolo preferenziale.</p> <p>^{5(nuovo)}L'abilitazione deve essere facilitata e non penalizzare le persone che hanno conseguito un diploma universitario o di scuola universitaria professionale, un bachelor o un master in Svizzera, e non deve essere un ostacolo al primo impiego come docente.</p>	<p>Art. 47 cpv. 4-6 ⁴È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali.</p>
	<p>^{6(nuovo)}L'autorità cantonale provvederà a garantire flessibilità e ragionevolezza al sistema abilitativo tenendo conto delle necessità tra domanda e offerta di docenti, del rapporto tra docenti domiciliati e stranieri, e della situazione socioeconomica locale.</p>	<p>^{6(nuovo)}L'autorità cantonale provvederà a garantire flessibilità e ragionevolezza al sistema abilitativo tenendo conto delle necessità tra domanda e offerta di docenti.</p>

Commento

La Commissione non segue integralmente quanto esposto nel messaggio governativo n. 7274, ma ha ritenuto come alcune delle integrazioni ed i complementi espressi all'art. 47 siano meritevoli di approfondimento. Non sono infatti rare criticità ricorrenti che vedono al centro delle discussioni l'attuale sistema abilitativo all'insegnamento. E questo anche in considerazione come nei diversi ordini di scuola, e per decisioni puntuali che le sfide future ci riserveranno in particolare legate agli aspetti di potenziamento del corpo insegnante, di nuovi ruoli di appoggio e di codocenza, che sembrano ormai essere identificati come importanti per un suo futuro qualitativo, una costante azione di approccio pragmatico dato dalle modifiche proposte, si pone come un doveroso richiamo atto a riconoscere gli aspetti pedagogici didattici, si determinanti per il ruolo di docente, ma che gli stessi non vadano a porsi come aspetti frustranti e limitanti rispetto alle competenze disciplinari acquisite con titoli accademici o parificati.

Di principio, la via formativa "in itinere", deve essere, là dove possibile, sostenuta come praticabile perché da considerarsi come un chiaro valore aggiunto pragmatico ed equilibrante in grado di gestire al meglio il ricambio generazionale dei docenti ed una rapida integrazione all'insegnamento dei giovani in possesso di titoli universitari (master o dottorati). Soluzione che è già prassi consolidata nei percorsi di abilitazione per il settore professionale e che da anni garantisce ottimi risultati.

In particolare, la Commissione, pur avendolo ben recepito, reputa un po' eccessivo ed ingeneroso, il paventato rischio espresso dal messaggio dove si giudica come le modifiche proposte possano porsi quale "deriva" che, e citiamo, *"corre il rischio di privare i futuri insegnanti di un'occasione di crescita professionale volta a garantire la massima qualità dell'insegnamento. Non sarebbe in effetti accettabile che delle facilitazioni all'ottenimento dell'abilitazione impoveriscano il percorso formativo professionalizzante degli insegnanti, svilendo in seguito la professione e i professionisti stessi"*. **Di fatto il tema abilitativo, anche a fronte delle nuove sfide nel reperire docenti in materie specifiche, dovrebbe poter comunque fungere da tassello importante e valorizzante per un inserimento prioritario di giovani residenti formati al rientro da percorsi di studio di qualità dagli atenei d'oltre Gottardo.**

Per meglio comprendere la situazione e la dimensione attuale della gestione tramite il DFA dei percorsi abilitativi la commissione ha rivolto al dipartimento competente delle domande articolate di approfondimento le cui risposte sono riportate nella RG n. 5550 del 16 novembre 2022 (allegata).

Dalle stesse troviamo esplicitato chiaramente come *"le norme generali che regolano il bando di concorso per la nomina e l'incarico di docenti e operatori scolastici stabiliscono al punto 1. – definizione dei titoli – che il Canton Ticino riconosce le abilitazioni all'insegnamento ottenute negli altri cantoni svizzeri nella misura in cui il titolo sia riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) o dalla legislazione sulla formazione professionale"*. E quindi come il *"Cantone ottempera dunque de facto alle disposizioni intercantonali e federali vigenti in materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all'insegnamento che, lo si ricorda, per quanto riguarda i titoli cantonali sono applicate nell'insieme dei Cantoni sulla base dell'Accordo*

intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, rispettivamente le disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità del 28 marzo 2019'.

Situazione che di fatto rendono per il Dipartimento superflue le modifiche proposte al cpv.4 dell'art. 47.

Per quanto concerne il tema espresso nelle domande sul grado e sul livello selettivo dell'accesso ai percorsi abilitativi che potrebbero scoraggiare le persone interessate il Dipartimento, dopo aver ribadito come il sistema in essere selettivo va visto ed è concepito a garanzia che i futuri docenti debbano essere dotati dei requisiti necessari, sia sul piano formale (titoli di studio), sia sul piano delle attitudini e della motivazione, **sottolinea come negli ultimi anni in Ticino i criteri e le modalità di accesso alla formazione iniziale per gli insegnanti sono stati a più riprese modificati ed adattati. Aspetti che di fatto quindi la Commissione non reputa in contrasto con la formulazione proposta del nuovo cpv. 6 dagli iniziativaisti, che ancorano e sottolineano legislativamente questo tipo di approccio già puntualmente in atto.**

Alla luce di queste profonde riflessioni la Commissione propone pertanto di accogliere parzialmente le modifiche proposte all'art. 47 tramite la IE 464 accogliendo unicamente la proposta dell'introduzione di un nuovo capoverso 5 formulato sulla base di quanto proposto dagli iniziativaisti come capoverso 6.

Articolo 47a

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
	Art. 47a cpv. 4 ^{4(nuovo)} I docenti incaricati o nominati in formazione abilitativa percepiscono un compenso finanziario (formazione à l'emplois) per le ore rinunciate di insegnamento, pari a una percentuale della remunerazione di docente equivalente.

Commento

Nessuno scostamento.

In particolare, la Commissione valuta che dal punto di vista di un bilancio costi-benefici, questa misura dall'importante impatto finanziario (potenzialmente 34.6 mio) rischia di privare il sistema di risorse indispensabili che devono e dovranno essere investite con modifiche e interventi più legati ad un miglioramento diretto qualitativo della scuola. Il tema resta comunque importante e strategico e merita di approfondimenti futuri, anche a fronte di quei profili che si presentano in percorsi di abilitazione dopo il conseguimento di un Master formativo e pertanto in età già avanzata.

La Commissione propone di respingere tutte le modifiche proposte all'art. 46 tramite la IE 464.

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

Modifica Capitolo quinto

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
	Capitolo quinto – Servizi all'allievo Art. 72a (nuovo)

Commento

Nessuno scostamento.

La Commissione propone di respingere la modifica proposta. Si rileva che il Capitolo quinto è stato nel frattempo introdotto dalla Legge del 24 febbraio 2021; in vigore dal 1 giugno 2021 (BU 2021, 145).

Articolo 72a

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
	Art. 72a (nuovo) L'istituto scolastico organizza il servizio di tutoring individuale e di dopo scuola, di regola il servizio viene svolto dai docenti ultracinquantenni che hanno chiesto lo sgravio orario di insegnamento.

Commento

Il tema di un servizio di tutoring individuale e di doposcuola potrebbe essere sicuramente un orientamento strategico importante per il futuro della nostra scuola, da declinarsi soprattutto e potenzialmente impattante per la scuola media. Una misura però che ancora una volta dovrebbe essere inserita in un processo di riforma complessiva per ordine scolastico, in cui altri temi determinanti come l'introduzione di nuove forme di gestione della classe come i laboratori didattici, la struttura stessa di gruppi classe ridotti, la ridefinizione peraltro accennata del ruolo dei docenti e delle altre componenti della scuola concorrono a fornire un quadro complessivo organico. Ancora una volta la Commissione reputa non essere esente da pericoli intervenire puntualmente legislativamente su temi così fortemente correlati tra loro che non possono che essere rimandati al più volte citato processo di riforma generale atteso.

La Commissione propone di respingere le modifiche proposte all'art. 72a (nuovo) tramite la IE 464.

Articolo 81

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO IE 464
Art. 81 ¹ Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.	Art. 81 ¹ Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola pubblica parificata o di scuola non parificata.

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

²Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.

²Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche **statali**.

^{3(nuovo)}Il Cantone versa alle scuole dell'obbligo private parificate, per ogni allievo iscritto, un contributo pari a 1/3 del costo medio totale dell'allievo della scuola pubblica statale.

Commento

Nessuno scostamento.

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Articolo 83

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
	Art. 83 cpv. 3bis ^{3bis(nuovo)} Le scuole private parificate trasmettono annualmente al Dipartimento l'elenco degli allievi iscritti e il consuntivo finanziario dell'anno scolastico.

Commento

Nessuno scostamento.

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Articolo 86

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
Art. 86 cpv. 4 ⁴ Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.	Art. 86 cpv. 4 ⁴ Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione, se le scuole medie superiori private non sono parificate.

Commento

La Commissione rileva come dalla presentazione dell'IE 464 questa norma è stata oggetto di modifica con la legge del 9 marzo 2020 (in vigore dal 1 gennaio 2020, cfr. BU 2020, 165) a seguito del Messaggio 7628 del 6 febbraio 2019 relativamente ad alcune norme inerenti l'insegnamento privato.

La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.

Rapporto n. 7274 R del 27 febbraio 2023

Articolo 93

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
Art. 86 cpv. 4 4Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.	Art. 86 cpv. 4 4Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione, se le scuole medie superiori private non sono parificate.

Commento*Nessuno scostamento.***La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.****Articolo 99**

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
Art. 99 La Legge della scuola del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l'istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile, del 15 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:	Art. 99 1Il Dipartimento e il Consiglio di Stato modificano i regolamenti e i decreti necessari all'attuazione delle proposte contenute nella presente modifica di legge. 2(nuovo)Laddove necessario il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio le modifiche d'leggi necessarie all'attuazione della presente proposta di legge.

Commento*Nessuno scostamento.***La Commissione propone pertanto di respingere la modifica proposta.**

CONCLUSIONI

Alla luce dell'analisi dettagliata di questo complesso impianto di revisione della Legge della scuola proposto dall'IE 464 la Commissione, rimandando alle considerazioni iniziali che ribadiscono come incidere direttamente sulla LSc con elementi incisivi perché legati a principi costitutivi dell'attuale impianto ideologico concettuale ed organizzativo della stessa, sia un'operazione difficile e metodologicamente rischiosa, **decide di comunque di ritenere praticabili alcune correzioni proposte dalle citate iniziative elaborate accogliendo parzialmente la modifica di alcune norme, in particolare gli art. 3, 13 e 47, per il tramite di una propria proposta legislativa.**

Durante l'importante ed approfondito lavoro commissionale in cui, ancora una volta, sono emerse le diverse sensibilità politiche su questo importante e strategico tema per il futuro della nostra scuola dell'obbligo cantonale, **la Commissione non può che ribadire come una riforma generale della scuola profondamente condivisa sui suoi principi determinanti debba essere affrontata al più presto e questo, tematizzando e risolvendo in modo strutturato e definitivo tutta una serie di argomentazioni generali anche emerse in questi atti ed in atti simili nell'ultimo decennio e dando quindi concreto seguito all'iniziativa parlamentare 15 ottobre 2018 presentata nella forma generica da Sergio Morisoli e cofirmatari "Rinnoviamo la scuola dell'obbligo ticinese", accolta da questo Parlamento il 17 ottobre del 2022.**

In conclusione, la scrivente Commissione, richiamate le considerazioni su esposte, **invita il Gran Consiglio a respingere:**

- l'iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini "La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell'unità educativa";

e ad accogliere il controprogetto commissionale limitatamente alla modifica degli art. 3 cpv. 1 e 3, 13 cpv. 1, e 47 cpv. 5, e meglio come da annesso disegno di legge.

Per la Commissione formazione e cultura:

Paolo Ortelli, relatore

Biscossa (con riserva) - Ermotti-Lepori (con riserva) - Franscella -

Ghisla - Ghisletta - Guerra (con riserva) - Guscio (con riserva) -

Petralli (con riserva) - Piezzi - Polli - Pugno Ghirlanda (con riserva) -

Robbiani (con riserva) - Seitz - Speciali - Tenconi

Disegno di

**Legge
della scuola
(LSc)**

Modifica del

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO**

- vista l'iniziativa del 19 settembre 2016 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini: "La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell'unità educativa";
- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7274 del 25 gennaio 2017;
- visto il rapporto della Commissione formazione e cultura n. 7274 del 27 febbraio 2023;

decreta:

I

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 e 3

¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori e i formatori aziendali.

³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa in un contesto di rete dinamica, la scuola promuove e si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione, dello sport, dell'economia, e di altri enti educativi profit e non profit.

Art. 13 cpv. 1

¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di tecniche d'insegnamento. Rientrano a questo titolo la scelta sperimentale di varie forme didattiche ed organizzative.

Art. 47 cpv. 5

⁵L'autorità cantonale provvederà a garantire flessibilità e ragionevolezza al sistema abilitativo tenendo conto delle necessità tra domanda e offerta di docenti.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.